

Causa Paudicio c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 maggio 2007 (ricorso n. 77606/01)

(constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU relativo alla protezione della proprietà per il danno subito a seguito della mancata esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo contenuto in una sentenza definitiva del Giudice nazionale)

Fatto. Ricorso per violazione dell'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU (*protezione della proprietà*) nonché per violazione dell'articolo 6, par. 1, CEDU (*diritto ad un equo processo*).

La questione posta dai ricorrenti trae origine da un processo penale per abusivismo edilizio, al termine del quale la Corte d'Appello di Napoli aveva condannato a 20 giorni di reclusione di reclusione e al pagamento di £ 20.000.000 il signor B. per aver costruito, a fianco dell'edificio di proprietà del ricorrente, una stalla per bovini, oltrepassando i limiti di edificabilità previsti dalla concessione edilizia, peraltro rilasciata dal Comune di Agerola per motivi di eccezionale urgenza. La Corte d'Appello, inoltre, aveva anche riconosciuto al ricorrente – costituitosi parte civile – il diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile e aveva ordinato la demolizione della costruzione abusiva; ordine che era stato poi confermato nel giudizio in Corte di cassazione, ma che, in sede amministrativa, non era stato mai concretamente eseguito.

Diritto. Confermata l'infondatezza dell'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo italiano (peraltro già sostenuta nella precedente decisione di ammissibilità del ricorso), la Corte ha ritenuto irrilevante il fatto che era ancora pendente la procedura per il rilascio della concessione in sanatoria (c.d. condono edilizio) e che gli autori dell'abuso avevano presentato incidente di esecuzione volto a sospendere la demolizione dell'immobile fino alla definizione del procedimento amministrativo. In proposito, la Corte medesima ha sottolineato che erano già passati più di dodici anni dalla richiesta di condono senza che alcuna autorità si fosse pronunciata al riguardo e tenuto conto del fatto che il sindaco del Comune interessato aveva informato la Corte di cassazione, alla quale era pervenuto il procedimento in sede nazionale, che la domanda di regolarizzazione non sarebbe mai stata accolta tenuto conto della legislazione in materia.

La Corte ha, quindi, affermato che la mancata demolizione dell'immobile abusivo ordinata dal giudice penale con sentenza definitiva costituisce violazione dell'articolo 1 del Prot. n. 1 CEDU, che prevede che un'eventuale ingerenza nel godimento del diritto al rispetto dei propri beni debba avere una base legale.

Nella fattispecie, il giudice penale aveva definitivamente ordinato l'abbattimento dell'immobile abusivo, avendo accertato che esso era stato costruito in violazione delle regole urbanistiche: le autorità comunali, dunque, avrebbero dovuto materialmente eseguire la demolizione e, invece, non avevano mai preso alcuna iniziativa in tal senso.

Al riguardo, la Corte ha rilevato che la preminenza del diritto, che costituisce uno dei principi fondamentali delle società democratiche e che fa parte integrante di tutti gli articoli della Convenzione (*Belvedere Alberghiera s.r.l. c. Italia* n. 31524/96, CEDH 2000-VI; *Amuur c. Francia*, sentenza del 25 giugno 1996), implica che lo Stato ed ogni autorità pubblica interna debbano conformarsi alle sentenze dei giudici (*Hornsby c. Grecia* sentenza del 19 marzo 1997). Regola questa che nella fattispecie non è stata rispettata, senza che vi fosse alcuna valida giustificazione legale.

Il ricorrente, pertanto, in quanto proprietario di un immobile vicino, ha subito un ingiusto pregiudizio dalla edificazione illegale del manufatto e deve essere risarcito.

Pur ritenendo assorbita dalla predetta statuizione la questione posta dal ricorrente circa la violazione dell'articolo 6, par. 1, della CEDU, la Corte ha inoltre ribadito che l'esecuzione di una sentenza, da

qualsiasi giurisdizione promani, deve essere considerata come facente parte integrante del «processo» ai sensi del citato articolo 6 CEDU (*Immobiliare Saffi c. Italia*, n. 22774/93, CEDH 1999-V; *Hornsby c. Grecia* sentenza del 19 marzo 1997).

Tenuto conto della possibilità di ottenere ancora il risarcimento dei danni in sede di giurisdizione civile italiana, i giudici di Strasburgo, nel confermare la violazione, nella fattispecie, dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, hanno disposto che lo Stato italiano paghi al ricorrente 5.000,00 € per danni morali e 3.000,00 € complessivi per le spese di giudizio.